

## INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2	TERMINOLOGIA.....	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
4	DESTINATARI E DIFFUSIONE.....	2
5	SEGNALAZIONE.....	3
5.1	Oggetto della Segnalazione.....	3
5.2	Contenuti della Segnalazione.....	3
5.3	Canali di segnalazione.....	4
6	MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
7	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
7.1	Ricezione della Segnalazione e valutazione di ammissibilità.....	6
7.2	Comunicazione degli esiti della Segnalazione al Segnalante.....	7
7.3	Comunicazione della Segnalazione alle autorità esterne ed archiviazione.....	7
8	TUTELA DEL SEGNALANTE E OBBLIGHI DELLA ORGANIZZAZIONE.....	7
8.1	Tutela della riservatezza del Segnalante.....	7
8.2	Tutela della privacy e trattamento dei dati personali.....	8
8.3	Tutela contro le ritorsioni.....	8
9	TUTELA DEL SEGNALATO.....	8

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione del sistema “*whistleblowing*” adottato da Focaccia Group S.r.l. Unipersonale (di seguito anche la “Società”) per la Segnalazione in buona fede di condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione di norme riscontrate da dipendenti e/o soggetti terzi (v. par. 2) avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva EU n. 2019/1937.

La presente procedura si applica anche alla sfera giuridica di Nuova Carrozzeria Torinese Srl (CF 08758670015), in virtù del Contratto di Servizi Infragruppo stipulato in data 15/12/2023, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, art. 4, comma 2.

## 2 TERMINOLOGIA

- **Segnalazione (Whistleblowing)**: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il Segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati e considerati come tali dal legislatore.
- **Segnalante**: soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) che effettua la Segnalazione della violazione riscontrata.
- **Segnalato**: soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) cui viene attribuito il presunto illecito.
- **Facilitatore**: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore della Segnalazione (Gestore)**: soggetto interno alla Società (**Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**) a cui è affidata la gestione dei Canali interni di segnalazione. Per ulteriori definizioni si rimanda all’art. 2 del d.lgs. 24/2023.

## 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 24/2023, “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Direttiva EU n. 2019/193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 regolamento generale sulla protezione dei dati;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

## 4 DESTINATARI E DIFFUSIONE

Può effettuare la Segnalazione qualsiasi soggetto (Segnalante) che si trovi in rapporti lavorativi con la Società, indipendentemente dall’inquadramento giuridico e contrattuale, per uno spazio temporale che va oltre i confini del rapporto di lavoro, vale a dire:

- lavoratori subordinati o autonomi;
- lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia di somministrazione;
- candidati;
- lavoratori in prova;
- ex lavoratori;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- liberi professionisti e consulenti;
- subappaltatori;

- fornitori.

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento tramite portale whistleblowing digitale. Per le segnalazioni verbali telefoniche è necessario osservare gli orari indicati al punto 5.3 A della presente procedura.

La procedura è accessibile:

- in formato elettronico presso sito web della Società ([Whistleblowing - Focaccia Group](#));
- in formato cartaceo presso le bacheche aziendali.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni e integrazioni successive della Procedura.

## 5 **SEGNALAZIONE**

### 5.1 Oggetto della Segnalazione

Il Segnalante **PUÒ EFFETTUARE SEGNALAZIONI CIRCONSTANZIATE INERENTI A:**

- presunte violazioni, istigazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di procedure interne, del codice etico della Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- atti e omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione di cui ai punti precedenti.

Non sono prese in considerazione e **NON AMMESSE** le segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il Segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o caluniose, prive di prove oggettive
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto Segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto Segnalato;
- concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing;
- hanno ad oggetto elementi materia della sicurezza e difesa nazionale;
- contengono contestazioni o rivendicazioni di carattere personale del Segnalante;
- sono inerenti ad aspetti della vita privata del soggetto Segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale;
- contengono lamentele, rivendicazioni o comunicazioni legate a un interesse di carattere personale dello stesso e che attengono ai rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali nel luogo di lavoro, ecc.).

Non usare questo canale per reclami, comunicazioni, suggerimenti.

### 5.2 Contenuti della Segnalazione

Il Segnalante deve descrivere dettagliatamente nella Segnalazione il fatto oggetto di illecito, con indicazione chiara di:

- generalità o altri elementi (come la qualifica e la relazione, contrattuale o meno, con la società) che consentono di identificare chi ha commesso quanto dichiarato (c.d. Segnalato);
- circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della Segnalazione, ivi incluse le modalità con cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- eventuali soggetti presenti sul luogo e/o al momento della violazione o che possono comunque testimoniare sull'accaduto;
- eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato;

È **facoltà** del Segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Organizzazione, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

In quest'ultimo caso, il Segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il Segnalante può decidere di rivelare la propria identità anche successivamente all'inoltro della segnalazione. La Società si riserva la possibilità di richiedere al Segnalante l'autorizzazione a rivelare la propria identità laddove ciò sia indispensabile per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o giudiziario nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

Qualora il Segnalante rifiuti di fornire i propri dati identificativi e questi siano necessari alla comminazione del provvedimento, la Società **non potrà** procedere alla comminazione.

### 5.3 Canali di segnalazione

La Segnalazione di comportamenti illeciti all'interno della Società può avvenire tramite i seguenti canali:

#### A. CANALI INTERNI

- **Portale whistleblowing:** mediante il portale informatico whistleblowing reso disponibile sul sito web della Società raggiungibile al link: <https://www.focacciagroup.com/whistleblowing/>. Ad ogni Segnalazione verrà assegnato un codice tracking, attraverso il quale monitorare l'andamento della procedura, nei termini di legge.

- **Canale verbale**

È possibile usufruire del canale telefonico. Tramite questo canale è possibile presentare la propria segnalazione oppure richiedere l'appuntamento diretto con il gestore. Tutte le segnalazioni orali verranno registrate e protocollate sulla piattaforma gestionale, per attribuzione dello specifico numero di protocollo che verrà fornito al segnalante in modo da poter monitorare lo stato di gestione della stessa. In tal caso la Società garantirà lo svolgimento dell'incontro entro 10 (dieci) giorni lavorativi. Il luogo di incontro verrà concordato in modo da garantire la riservatezza del segnalante. Si informa che potrà essere richiesta (dietro consenso della persona) la registrazione del colloquio attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale verrà consegnata al segnalante.

In assenza del consenso alla registrazione e della sottoscrizione del verbale, la segnalazione sarà considerata inammissibile e non sarà possibile procedere con la procedura in oggetto.

Per rivolgersi direttamente al Gestore, sarà possibile fruire del canale orale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, fatta eccezione per i periodi di chiusura collettiva, nel quale il Gestore non sarà attivo e la procedura sarà sospesa; in alternativa, sarà possibile registrare un messaggio vocale che verrà gestito al rientro del Gestore.

Per usufruire del canale orale è possibile contattare le seguenti figure, in qualità di RPCT:

- 0544-202-330 Angelo Vignati (preferenziale), o in alternativa;
- 0544-202-323 Rocco Scocozza.

In tutti i casi viene garantita la massima riservatezza dell'identità della persona Segnalante, dei soggetti coinvolti o menzionati oltre che di tutti gli altri elementi della Segnalazione, ivi compresi eventuali allegati e documenti richiamati. La scelta del canale è in capo al Segnalante, ma per semplicità gestionale, si consiglia l'utilizzo della piattaforma online.

**B. CANALE ESTERNO** messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (piattaforma on-line raggiungibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>) e azionabile solo nei seguenti casi:

- a. la persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b. la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- c. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa attraverso canali diversi rispetto a quelli previsti dalla Società (ad es. segnalazioni orali al superiore gerarchico, e-mail, sistemi di messaggistica, ecc.), chiunque dovesse esserne destinatario ha la responsabilità di:

- indicare al Segnalante, se individuabile, la differenza tra segnalazioni ordinarie e segnalazioni *whistleblowing* e l'importanza di trasmettere la segnalazione attraverso i canali ufficiali qualora desideri ricevere il particolare regime di tutele previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- laddove il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal sistema *whistleblowing* (o tale volontà sia comunque desumibile dalla segnalazione o dal comportamento del segnalante), trasmettere in ogni caso tempestivamente la segnalazione al Gestore attraverso la piattaforma, specificando, per quanto noto, la fonte e qualsiasi altra informazione pertinente; ciò fermo restando l'obbligo di riservatezza in capo a tutti i soggetti comunque venuti conoscenza della segnalazione sui relativi contenuti e sulla sua provenienza.

Si raccomanda l'utilizzo dei canali ufficiali di segnalazione:

- per maggiore tutela del Segnalante;
- per una maggiore efficienza nella procedura di gestione;
- per consentire alla Società di garantire tutte le tutele previste dalla normativa interna.

### C. DIVULGAZIONE PUBBLICA

L'art. 15 del D. Lgs. 24/2023 introduce un'ulteriore possibilità di segnalazione consistente nella c.d. Divulgazione Pubblica.

Con la Divulgazione Pubblica le informazioni sulle violazioni vengono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Tuttavia, per beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023, la Divulgazione Pubblica di violazioni deve avvenire in presenza di una di queste condizioni:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza ricevere riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si precisa infine che il segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica, è considerato soggetto differente da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il D. Lgs 24/2023 prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

## 6 MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Segnalante che intenda denunciare, tramite canale interno, un fatto riconducibile alle condotte elencate al paragrafo 5.1 deve innanzitutto tenere conto che la Segnalazione:

- deve essere effettuata in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci;
- deve contenere tutte le informazioni necessarie per la gestione del presunto illecito, come previsto dal paragrafo 5.2 della presente Procedura;
- deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'RPCT e al suo gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie (cfr. par. 5.2);
- non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Una volta valutati che esistono tutti gli elementi per la Segnalazione, si può utilizzare il canale interno.

Nello specifico, è stata preposta una persona di riferimento, interna alla Società, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), con il compito di raccogliere e gestire tutte le segnalazioni di condotte illecite in riferimento al paragrafo 5.1 della presente Procedura.

La Segnalazione, tramite canale interno, può avvenire in forma orale o scritta, nel primo caso sarà premura del RPCT, raccogliere tutte le informazioni utili per la verifica e gestione del presunto illecito, mentre nel secondo caso la Società ha reso disponibile il portale dedicato presso <https://www.focacciagroup.com/whistleblowing/> che il Segnalante in completa autonomia può utilizzare compilando le informazioni richieste (cfr. par. 5.3).

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona Segnalante, la Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione interna, nonché del contenuto della Segnalazione interna e della relativa documentazione allegata.

## 7 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione della Segnalazione pervenuta tramite canali interni è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato come "Gestore" delle segnalazioni, che è in possesso dei necessari requisiti di autonomia, imparzialità, e competenza richieste dal D. Lgs. 24/2023.

Nell'ipotesi in cui la Segnalazione riguardi uno dei gestori individuati, dovrà essere contattato il gestore alternativo.

### 7.1 Ricezione della Segnalazione e valutazione di ammissibilità

Quando il Gestore, RPCT, riceve una Segnalazione:

- 1) **entro sette giorni** dal ricevimento della Segnalazione, attraverso la presa visione della Segnalazione, viene apposto l'avviso di conferma della ricezione della medesima al Segnalante;
- 2) successivamente, nel termine di **venti giorni dal ricevimento** della Segnalazione, valuta la sua ammissibilità, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
  - manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per effettuare una segnalazione interna;

- manifesta insussistenza degli elementi essenziali della Segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
- manifesta infondatezza della Segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
- Segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti.

Ove lo ritenga utile ed opportuno, prima di esprimere la propria valutazione in ordine all'ammissibilità della Segnalazione, può richiedere al Segnalante elementi integrativi tramite il canale dedicato.

Le segnalazioni ritenute non ammissibili saranno debitamente archiviate.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione sulla fondatezza della Segnalazione interna effettuata, il Gestore provvede ad avviare la fase istruttoria, svolgendo ulteriori attività. In particolare, può procedere con:

- la richiesta di ulteriori informazioni e/o documenti al Segnalante e/o convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati; l'acquisizione di informazioni e/o documenti utili da altri uffici della Organizzazione, avvalendosi altresì del supporto di altre funzioni aziendali, avendo sempre cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato;
- il coinvolgimento di ulteriori soggetti interni e/o esterni alla Società (consulenti esperti, professionisti specializzati), al quale si applicheranno i medesimi obblighi del Gestore.

## 7.2 Comunicazione degli esiti della Segnalazione al Segnalante

Nel termine massimo **di tre mesi dalla data dell'avviso** di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore, fornisce opportuno riscontro al Segnalante, indicando se la Segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata.

In ogni caso, avrà cura di fornire adeguata motivazione della propria valutazione.

Fermo restando che possono sussistere fattispecie che richiedono tempi più lunghi per le opportune verifiche, qualora l'istruttoria non si sia ancora conclusa entro i tre mesi, al termine di tale periodo, il Gestore potrà darne comunicazione al Segnalante chiarendo tale eventualità.

## 7.3 Comunicazione della Segnalazione alle autorità esterne ed archiviazione

Se le segnalazioni sono ritenute infondate, dopo che il Gestore ne ha dato comunicazione al Segnalante, sono opportunamente archiviate, e ne viene redatta ed allegata una motivata relazione.

Se l'esito delle indagini condotte porta a ritenere la Segnalazione fondata, il Gestore, dopo che ne ha dato riscontro al Segnalante procede a trasmettere le risultanze istruttorie, mediante apposito report, agli organi aziendali preposti (ed in particolare ad Alta Direzione), in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

Il Gestore rende disponibile alle autorità esterne preposte, previa richiesta e nel rispetto della riservatezza del Segnalato e del Segnalante, tutto la documentazione inerente all'illecito segnalato.

Tutte le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate, garantendo la riservatezza e in ossequio al principio di minimizzazione contenuto nel GDPR, per tutto il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre ai 5 anni dal decorrere della data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di segnalazione; ciò fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori dieci anni a conclusione dello stesso.

La conservazione della documentazione avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non saranno raccolti e conservati e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati senza indugio.

## 8 TUTELA DEL SEGNALANTE E OBBLIGHI DELLA ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione intende garantire massima tutela e protezione al Segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della Segnalazione di un illecito, o all'ausilio nella segnalazione.

### 8.1 Tutela della riservatezza del Segnalante

I Canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Organizzazione garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante di tutti gli altri elementi della Segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante).

Si precisa che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni.

Qualora il Gestore ritenesse opportuno coinvolgere soggetti esterni alla procedura, che siano parte integrante della stessa organizzazione o fornitori esterni, le garanzie per i soggetti tutelati non saranno lese in alcun modo e gli obblighi di riservatezza in capo al gestore saranno estesi a tutti i soggetti esterni coinvolti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza può comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore dell'abuso, salve le ulteriori responsabilità previste dalla legge (v. par. IX).

### 8.2 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

I dati personali del Segnalante, del Segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In ogni caso, il Gestore dei Canali interni di segnalazione, tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Procedura di Segnalazione.

È garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. EU n. 679/2016, secondo le modalità indicate nella relativa informativa, consultabile sul sito internet aziendale dedicato al *whistleblowing*.

### 8.3 Tutela contro le ritorsioni

Il Segnalante non può essere sottoposto ad atti ritorsivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro), in conseguenza della propria Segnalazione, salvo che quest'ultima sia presentata al solo scopo di arrecare danno al soggetto Segnalato nella consapevolezza della falsità di quanto indicato.

Sono da considerarsi misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del Segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa;
- al Segnalante anonimo, se successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

## 9 TUTELA DEL SEGNALATO

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il Segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al Segnalante apposita sanzione disciplinare.

In questo contesto, il Segnalato, che venga informato di una Segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al gruppo di lavoro dedicato alla gestione delle segnalazioni per conoscere l'identità del Segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

Il Segnalato è fin da ora consapevole che l'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, così come elencati e descritti al paragrafo precedente.